

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 5.552 RACCOLTA N. 3.453

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"FONDAZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER DONNE DI GOVERNO"**

**ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER DONNE DI GOVERNO"**

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione è Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La denominazione sociale verrà integrata dall'acronimo "ETS" secondo le disposizioni e nei termini e modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha sede in Mantova. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale.

**ARTICOLO 2 = SEDI OPERATIVE DELEGAZIONI ED UFFICI**

Sedi operative potranno essere costituite sia in Italia che all'Estero.

Parimenti, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di

supporto alla Fondazione stessa.

**ARTICOLO 3 = DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 4 = SCOPO**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sia in ambito nazionale che internazionale, promuovendo principalmente iniziative nel settore dell'alta formazione post-universitaria.

La "Fondazione Scuola di Alta Formazione per Donne di Governo" ha lo scopo di dare vita e consolidare nuove pratiche politiche e di governo, sia formale che informale, per donne che intendono avere accesso alle istituzioni democratiche della rappresentanza, sia centrali che locali; per donne che intendono impegnarsi nel mondo del lavoro in posizione decisionale; per donne che ricoprono già posti di governo politico o aziendale, pubblico o privato; per donne che intendono "governo" come responsabilità di orientare contesti relazionali informali (reti sociali, scuola, cultura, economia reale, ecc.). Le nuove pratiche, attorno a cui si svilupperà la formazione, provengono dalla genealogia del pensiero e della politica della differenza sessuale perché sia garantito il radicamento dell'agire politico e di governo nella differente concezione femminile delle istituzioni della convivenza; perché sia garantita la consapevolezza della differenza fem-

minile nelle donne che intendono assumersi responsabilità di governo formale o informale; perché siano trasmessi i saperi e la sapienza femminili, ormai capaci di costituire pienamente una *forma mentis* sovranamente operante nella realtà comune. La Fondazione garantirà la scientificità dei profili formativi basati sull'autorità del pensiero e dell'esperienza storiche femminili.

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- realizzare percorsi di formazione per donne che intendono avere accesso alle istituzioni democratiche della rappresentanza, sia centrali che locali; per donne che intendono impegnarsi nel mondo del lavoro in posizione decisionale; per donne che ricoprono già posti di governo politico o aziendale, pubblico o privato; per donne che intendono "governo" come responsabilità di orientare contesti relazionali informali (reti sociali, scuola, cultura, economia reale, ecc.).

Anche gli uomini interessati a tale progetto possono essere ammessi alla scuola, previo giudizio positivo della commissione di ammissione.

- svolgere attività di formazione permanente, nonché di formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali;

- stabilire opportune forme di collaborazione scientifica con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali al fine di rea-

	lizzare programmi coordinati; attuare comuni progetti di ricerca; operare la circolazione e la diffusione delle conoscenze.	
	A tal fine la Fondazione:	
	- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;	
	- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità nazionale;	
	- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità della presenza femminile nella vita associata, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;	
	- sperimenta e monitora forme innovative di gestione ed organizzazione nei campi della vita associata;	
	- promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività.	
	La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività diverse, secondarie e strumentali a quelle statutarie di interesse generale, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.	
	<b>ARTICOLO 5 = PATRIMONIO</b>	

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà delle donatrici e dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### **ARTICOLO 6 = FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto da:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.5;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate istituzionali conseguite dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3;

	- entrate derivanti da eventuali attività diverse, secondarie	
	e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-	
	zazione dei suoi scopi e non potranno in nessun caso essere	
	distribuite, neanche in modo indiretto.	
	<b>ARTICOLO 7 = COMPONENTI DELLA FONDAZIONE</b>	
	Le Componenti della fondazione si dividono in:	
	- Fondatrici	
	- Partecipanti	
	<b>ARTICOLO 8 = FONDATRICI</b>	
	Sono Fondatrici coloro che hanno sottoscritto l'atto costitu-	
	tivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.	
	<b>ARTICOLO 9 = PARTECIPANTI</b>	
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di	
	delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche	
	e giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni	
	che contribuiscono agli scopi della Fondazione:	
	1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quel-	
	la stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;	
	2) con l'attribuzione di beni materiali e immateriali e ser-	
	vizi;	
	3) con attività professionali di particolare rilievo.	
	In tal caso la qualifica di Partecipante dura per tutto il	
	periodo per il quale il contributo è stato regolarmente ver-	

sato ovvero la prestazione effettuata: la richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

#### **ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatrici e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti contrari agli scopi statutari.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Le/i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **ARTICOLO 11 = ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea delle Fondatrici;
- la Presidenza Onoraria;
- la Direzione Scientifica;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di Controllo;
- la/il Revisore dei conti.

#### **ARTICOLO 12 = ASSEMBLEA DELLE FONDATRICI**

L'Assemblea delle Fondatrici nomina la Presidente Onoraria, la Presidente e le/i componenti del Consiglio di Amministrazione. All'Assemblea spetta anche la nomina della Direttrice Scientifica, di cui determina ogni anno il compenso spettante. L'Assemblea delle Fondatrici è convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente Onoraria. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà delle Fondatrici. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle Fondatrici intervenute.

#### **ARTICOLO 13 = PRESIDENZA ONORARIA**

La Presidente onoraria è eletta dalle Fondatrici. Per rivestire la carica di Presidente Onoraria occorre possedere alte qualità etiche e culturali tali da portare lustro alla Fondazione. La carica decade qualora le qualità etiche venissero a mancare o su richiesta della Presidente Onoraria stessa. La



Presidente Onoraria non ha diritto di voto, non è eleggibile

ad altre cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio

di Amministrazione, fa parte di diritto del Comitato Scienti-

fico.

La Presidente Onoraria deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento in-

terno, ove emanato;

- condividere gli scopi di cui all'articolo 4;

- convocare e presiedere l'Assemblea delle Fondatrici.

#### **ARTICOLO 14 = DIREZIONE SCIENTIFICA**

La Direttrice Scientifica è nominata all'unanimità dalle Fon-

datrici nell'atto costitutivo. La sua carica è a tempo inde-

terminato sino a revoca o dimissioni. Il suo compenso è de-

terminato annualmente dall'Assemblea delle Fondatrici.

La Direttrice Scientifica ha il compito di:

- nominare il Comitato Scientifico ogni anno accademico;

- predisporre i moduli e le aree di insegnamento previa con-

sultazione con il Comitato Scientifico;

- garantire la coerenza scientifica degli insegnamenti con

gli scopi dello Statuto;

- coordinare l'attività didattica.

#### **ARTICOLO 15 = COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è nominato dalla Direttrice Scienti-

fica ogni anno ed ha funzioni di indirizzo in merito agli in-

segnamenti e all'attività didattica.

**ARTICOLO 16 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea delle Fondatrici. La nomina di una/un componente è riservata all'Assemblea di partecipazione. Le/i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi e sono liberamente rieleggibili.

Esse/i scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominate/i componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Sono rimborsate le spese sostenute approvate dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 17 = DECADENZA E ESCLUSIONE**

Le/i componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a

scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

**ARTICOLO 18 = POTERI**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni formate anche da componenti esterni al Consiglio di Amministrazione;

b) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta delle, dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

c) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

d) redigere il bilancio sociale con le modalità e nei termini di legge, qualora ne ricorrano i presupposti;

e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

h) di approvare eventuali regolamenti interni;

i) di nominare la Direttrice Generale e di approvare l'organigramma proposto dalla Direttrice Scientifica e di stipulare contratti di collaborazione e di lavoro sia in forma subordi-

	nata che autonoma con le figure funzionali previste nello	
	stesso, compatibilmente con le risorse disponibili;	
	l) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del	
	patrimonio nelle forme previste dall'art. 28;	
	m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia alla Presiden-	
	te, sia ai/alle componenti il Consiglio stesso, nei limiti	
	individuati con propria deliberazione assunta e depositata	
	nelle forme di legge.	
	<b>ARTICOLO 19 = ADUNANZE</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione, convocato dalla Presidente	
	con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in	
	seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e straordina-	
	riamente ogni qualvolta la Presidente lo giudichi necessario	
	o su richiesta di almeno un terzo delle/dei consiglieri.	
	Il Consiglio è convocato dalla Presidente mediante l'invito,	
	alle/i componenti del Consiglio, a mezzo lettera raccomanda-	
	ta, telefax o posta elettronica da recapitarsi alle/agli in-	
	teressati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi	
	d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da	
	recapitarsi alle/agli interessati almeno quarantott'ore prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è	
	presente la maggioranza dei componenti che lo formano. Nel	
	computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che	
	abbiano giustificato la loro assenza mediante comunicazione	
	formale.	

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza delle e dei votanti, escludendo dal computo le/gli astenuti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

#### **ARTICOLO 20 = PRESIDENTE**

La Presidente è nominata dalle Fondatrici. Ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocate/i per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

La Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

#### **ARTICOLO 21 = VICE PRESIDENTE**

La Vice Presidente è nominata dalla Presidente.

La Vice Presidente può sostituire la Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma della Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento della Presidente.

#### **ARTICOLO 22 = L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

E' costituita dalle e dai Partecipanti. L'Assemblea formula proposte sulle attività da sottoporre alla Direttrice Scientifica. Elegge nel suo seno una o un componente del Consiglio di Amministrazione. E' presieduta dalla Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà delle e dei Partecipanti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle e dei Partecipanti intervenuti.

#### **ARTICOLO 23 = ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo monocratico è nominato dalle Fondatrici, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Ad esso si applica l'art. 2399 del cod. civ. e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del cod. civ.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto

funzionamento.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di controllo spetta il compenso determinato in sede di nomina, oltre al rimborso per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **ARTICOLO 24 = REVISORE DEI CONTI**

Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e qualora non sia attribuita la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, le Fondatrici nominano la/il revisore dei conti della Fondazione scegliendo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

La/Il revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

La/il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Alla/al revisore spetta il compenso determinato in sede di nomina, oltre al rimborso per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 25 = LIBRI VERBALI**

Le delibere delle Assemblee delle Fondatrici e delle Assem-

	blee di Partecipazione devono risultare da verbale trascritto	
	su apposito registro in ordine cronologico a cura della/del	
	Segretaria/o nominata/o e firmato dalla Presidente di Assem-	
	blea.	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	devono essere trascritti a cura della Vice-Presidente su	
	apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dalla	
	Presidente e dalla Vice-Presidente.	
	I verbali delle verifiche dell'Organo di Controllo e del-	
	la/del Revisore devono essere trascritti su apposito registro.	
	<b>ARTICOLO 26 = BILANCIO</b>	
	L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che il-	
	lustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della ge-	
	stione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, an-	
	che con riferimento alle singole erogazioni effettuate	
	nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la poli-	
	tica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve	
	essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato	
	dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi	
	forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle	
	single erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata	
	la relazione dell'organo di controllo o della/del Revisore,	
	qualora previsto.	



**ARTICOLO 27 = UTILI DELLA GESTIONE**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, accessorie e strumentali.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro Ente del Terzo Settore (ETS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**ARTICOLO 28 = ESTINZIONE**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore (ETS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 29 = CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

**ARTICOLO 30 = NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

FIRMATO:

LUANA ZANELLA

ANNA MARIA PIUSSI

LUISA CONTI

NADIA LUCCHESI

MARIA LAURA ANTONELLINI

MATILDE LUCCHESI

ROSELLA MARIA PREZZO

SANDRA MORANO

ANNA ROSA BUTTARELLI

CRISTIANA COLLU

MARIO GRITTI

ELVIRA MENGAZZOLI

TIMPU ABABEI ALIS MARIA

VALENTINA TURCATO

DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO).